



Federazione Italiana Sport Equestri

---

# **CENTENARIO DELLA F.I.S.E. 1926/2026**

## **REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE ONORIFICENZE SPORTIVE**

**Aggiornato con delibera del Consiglio Federale il 16 dicembre 2025  
Entra in vigore il giorno 17 dicembre 2025.**



## **TITOLO I** **PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1 - Le Onorificenze Sportive**

Il Consiglio Nazionale della F.I.S.E., in occasione del Centenario, istituisce le seguenti Onorificenze Sportive:

- **“Coccarda al Merito Sportivo”**
- **“Coccarda al Valore Atletico”**
- **“Coccarda al Merito Tecnico”.**

### **Art. 2 - Conferimento delle Onorificenze**

Gli insigniti delle Onorificenze Sportive devono essere in possesso dei requisiti generali per l'accesso alle cariche federali di cui all'art. 61 dello Statuto.

## **TITOLO II** **COCCARDA AL MERITO SPORTIVO**

### **Art. 3 - Concessione della Onorificenza**

3.1 L'Onorificenza della **“Coccarda al Merito Sportivo”** ha tre distinti gradi: oro, argento e bronzo.

3.2 Essa può essere concessa:

- a) a società e/o associazioni sportive affiliate che con continuata e meritoria azione nel campo della promozione e dell'attività agonistica abbiano contribuito a diffondere ed onorare gli sport equestri nel Paese;
- b) a personalità sportive che con opere di segnalato impegno e in positività d'intenti abbiano lungamente servito lo sport equestre;
- c) a personalità che con opere di segnalato impegno ed in positività d'intenti abbiano fornito un contributo ritenuto particolarmente meritorio per lo sport equestre;
- d) ai rappresentanti dei Gruppi Sportivi Militari e Civili e ai Gruppi Sportivi dei Corpi di Polizia esclusivamente a livello nazionale che abbiano fornito un contributo ritenuto meritorio.

3.3 La **Coccarda d'oro** al Merito Sportivo viene attribuita di diritto:

- a) al Presidente Federale;
- b) ai consiglieri federali e ai presidenti regionali e al Segretario Generale;
- c) agli atleti e ai proprietari dei cavalli atleti che hanno partecipato alle Olimpiadi;
- d) agli atleti e ai proprietari dei cavalli atleti che hanno vinto una medaglia ai campionati Mondiali o Europei Senior di disciplina olimpica o paralimpica



riconosciuta FEI;

3.4 La **Coccarda d'argento** al Merito Sportivo viene attribuita di diritto:

a) ai Consiglieri Regionali

3.5 La **Coccarda di bronzo** al Merito Sportivo viene attribuita di diritto:

a) ai proprietari dei cavalli atleti che hanno partecipato alle Olimpiadi giovanili;

b) ai proprietari dei cavalli atleti che hanno vinto una medaglia ai campionati Mondiali od Europei giovanili;

3.5.1 Per le società sportive è tassativo che il periodo previsto per la loro attività sia continuativo, senza alcuna interruzione, e che le società stesse debbano essere in attività al momento della proposta di concessione dell'Onorificenza.

3.5.2 Per le persone, i periodi di tempo previsti possono anche essere non continuativi fra loro, purché nel complesso siano rispettati i minimi stabiliti.

#### **Art. 4 - Periodi di attività sportiva**

4.1 Per concorrere all'assegnazione della "**Coccarda al Merito Sportivo**" d'oro è necessario che l'attività dedicata allo sport equestre sia almeno:

- di anni 30 continuativi per le società di cui alla lettera a);
- di anni 30 per le personalità sportive di cui alla lettera b).

4.2 Per la "**Coccarda al Merito Sportivo**" d'argento è necessario che l'attività sportiva dedicata allo sport equestre sia almeno:

- di anni 25 continuativi per le società di cui alla lettera a);
- di anni 25 per le personalità sportive di cui alla lettera b).

4.3 Per la "**Coccarda al Merito Sportivo**" di bronzo è necessario che l'attività sportiva dedicata allo sport equestre sia almeno:

- di anni 15 continuativi per le società di cui alla lettera a);
- di anni 15 per le personalità sportive di cui alla lettera b).

#### **Art. 5 - Proposte assegnazioni**

5.1 L'assegnazione delle "**Coccarde al Merito Sportivo**" viene attribuita nelle quantità massime di seguito specificate, escluse quelle di diritto:

a) Coccarde d'Oro: a personalità sportive n.100 e a Società n.50;

b) Coccarde d'Argento: a personalità sportive n.200 e a Società n.100;

c) Coccarde di Bronzo: a personalità sportive n.400 e a Società n.200.

5.2 Il Consiglio Federale della F.I.S.E., su proposta del Presidente Federale o dei Consiglieri oppure dei Presidenti regionali, può assegnare, in aggiunta ai contingenti di cui sopra, "Coccarde al Merito Sportivo" dei tre gradi, per opere e fatti straordinari.

#### **Art. 6 - Iscrizione al Registro**

Insieme alla Onorificenza attribuita viene rilasciato a l'assegnatario un Diploma attestante l'avvenuta concessione con l'indicazione del nome e cognome, della data di rilascio e del numero d'ordine.



### **TITOLO III**

## **COCCARDA AL MERITO TECNICO**

#### **Art. 7 - Concessione dell'Onorificenza**

7.1 L'Onorificenza della “**Coccarda al Merito Tecnico**” ha tre distinti gradi: oro, argento e bronzo.

7.2 Essa viene attribuita di diritto:

a) al Direttore Sportivo

7.3 agli Istruttori o Tecnici di atleti minorenni che hanno vinto una medaglia alle Olimpiadi giovanili, ai campionati Mondiali o Europei di una disciplina olimpica o paralimpica riconosciuta dalla FEI; e può essere concessa:

a) gli Istruttori e Tecnici Sportivi che si siano distinti per l'ottenimento, da parte dei loro atleti o squadre, di risultati di alto livello nazionale od internazionale, nonché per il rilevante contributo fornito per l'aggiornamento tecnico e per lo sviluppo dell'attività giovanile;

b) agli Istruttori e Tecnici Sportivi stranieri particolarmente meritevoli per aver operato in favore degli Sport Equestri Italiani.

#### **Art. 8 - Periodi di attività**

8.1 Per concorrere all'assegnazione della “**Coccarda al Merito Tecnico**” è necessario che l'attività svolta in maniera continuativa quale tecnico sportivo sia almeno:

a) di anni 30 per l'ottenimento del grado d'Oro;

b) di anni 20 per l'ottenimento del grado d'Argento;

c) di anni 12 per l'ottenimento del grado di Bronzo.

#### **Art. 9 - Proposte Assegnazioni**

9.1 L'assegnazione delle “**Coccarde al Merito Tecnico**” è prevista nel seguente numero massimo, oltre a quelle di diritto:

a) Coccarda d'Oro: n. 100

b) Coccarda d'Argento: n. 200

c) Coccarda di Bronzo: n. 1000

9.2 Il Consiglio della F.I.S.E., su proposta del Presidente, può assegnare, in aggiunta ai contingenti di cui sopra, “Coccarde al Merito Tecnico” dei tre gradi, per particolare e straordinaria attività.

#### **Art. 10 - Iscrizione al Registro**

Insieme alla Onorificenza attribuita viene rilasciato all'assegnatario un Diploma attestante l'avvenuta concessione con l'indicazione del nome e cognome, della data di rilascio e del numero d'ordine.



## **TITOLO IV**

### **COCCARDA AL VALORE ATLETICO**

#### **Art. 11 - Concessione dell'Onorificenza**

11.1 L'Onorificenza della “**Coccarda al Valore Atletico**” ha anch'essa tre distinti gradi: oro, argento, bronzo, e può essere conferita agli atleti italiani che abbiano conseguito i sottoindicati risultati sportivi assoluti.

11.2 La “**Coccarda al Valore Atletico**” d'oro viene attribuita di diritto:

- a) agli atleti che hanno partecipato alle Olimpiadi o paralimpiadi qualificandosi nel primo 30%;
- b) agli atleti che hanno vinto una medaglia ai campionati Mondiali o Europei Senior di disciplina olimpica o paralimpica riconosciuta FEI;
- c) agli atleti che abbiano conseguito risultati agonistici eccezionali in campo mondiale con motivazione del Consiglio federale.

11.3 La “**Coccarda al Valore Atletico**” d'argento viene attribuita di diritto:

- a) agli atleti che hanno partecipato alle Olimpiadi o Paralimpiadi;
- b) agli atleti che hanno partecipato ai campionati Mondiali o Europei senior di disciplina olimpica o riconosciuta FEI classificandosi nel primo 30%;

11.4 La “**Coccarda al Valore Atletico**” di bronzo viene attribuita di diritto:

- a) agli atleti che hanno partecipato ai campionati Mondiali o Europei Senior di disciplina olimpica o paralimpica riconosciuta FEI classificandosi nel primo 60%;
- b) agli atleti che hanno partecipato alle Olimpiadi giovanili;
- c) agli atleti che hanno vinto una medaglia ai campionati Europei o Mondiali giovanili di discipline olimpiche o riconosciute dalla FEI;
- d) agli atleti che hanno vinto un titolo italiano assoluto senior di discipline olimpiche o riconosciute dalla FEI

#### **Art. 12 - Iscrizione al Registro**

L'assegnazione dell'Onorificenza viene registrata con un numero d'ordine univoco.



## **TITOLO V** **NORME FINALI**

### **Art. 13 - Candidature e segnalazioni**

- 13.1 Le proposte di candidatura per i diversi gradi della “**Coccarda al Merito Sportivo**” e della “**Coccarda al Merito Tecnico**” e le segnalazioni — attestazioni per i diversi gradi della “**Coccarda al Valore Atletico**” devono pervenire alla Segreteria Generale, mediante posta certificata istituzionale: [segreteria@pec.fise.it](mailto:segreteria@pec.fise.it), sulla base delle tempistiche che verranno emanate dalla F.I.S.E..
- 13.2 Gli Enti abilitati all'intro delle candidature e segnalazioni per il conferimento delle Onorificenze sportive sono:
- a) per la “**Coccarda al Merito Sportivo**” e la “**Coccarda al Merito Tecnico**”, i Comitati Regionali della F.I.S.E. e i Delegati Regionali e Provinciali.
  - b) per la “**Coccarda al Valore Atletico**” la Federazione stessa.

### **Art. 14 - Consegna Onorificenze**

- 14.1 La “**Coccarda al Merito Sportivo**”, la “**Coccarda al Valore Atletico**” e la “**Coccarda al Merito Tecnico**” dei tre gradi, oro argento e bronzo, sono inviate ai Comitati Regionali e Delegazioni Regionali e Provinciali della F.I.S.E..
- 14.2 Ciascun Comitato Regionale e Delegazione Regionale e Provinciale della F.I.S.E. provvedono alla successiva consegna delle relative benemerenze agli insigniti organizzando apposite cerimonie alle quali sarà dato il più ampio risalto.

### **Art. 15 - Revoca Onorificenze**

La concessione e l'attribuzione di diritto delle Onorificenze sportive possono essere revocate dal Consiglio della F.I.S.E., su proposta motivata del Presidente, qualora intervengano fatti di incompatibilità fra il comportamento dell'assegnatario ed i principi della morale sportiva e comune.



## **ALLEGATO N° 1**

### **PRINCIPI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE COCCARDE AL VALORE ATLETICO**

- 1) Per gli sport non olimpici la concessione della “Coccarda al Valore Atletico” è limitata, di massima, ai vincitori di gare riconosciute dalle rispettive Federazioni Internazionali e per le quali si svolgono ufficialmente campionati mondiali, europei e italiani.
- 2) La validità del titolo di campione italiano assoluto per la concessione della medaglia di bronzo è subordinata al numero minimo di sei avversari per le gare individuali e di quattro per quelle a squadre.
- 3) Ai fini della concessione della medaglia di bronzo per il campionato italiano assoluto negli sport equestri definiti di squadra, vengono premiati gli atleti che hanno preso parte almeno alla metà più uno delle partite del campionato nazionale per l'assegnazione del titolo.
- 4) Sono riconosciuti e premiati con “Coccarda al Valore Atletico” i primati (mondiali, europei e nazionali).

I primati mondiali ed europei devono essere stati ufficialmente omologati dalle competenti Federazioni Sportive Internazionali.